

Napoli, li 23 Marzo 2012

Ai Dirigenti del Settore Demanio Marittimo  
dei Comuni Costieri della  
Provincia di Napoli  
Provincia di Caserta  
Provincia di Salerno  
(SEDI ) Segue Elenco

Oggetto: Determinazione della misura dell'Imposta sul canone Statale alle Concessioni Demaniali Marittime  
previsioni dell'art.12 Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 – **Modalità applicative** –

---

*Gentile Dirigente,*

i sottoscritti, in qualità di Responsabili Regionali dell'Assobalneari Campania, in relazione alle modalità applicative della normativa in oggetto, in particolare le disposizioni di cui all'art. 12 "*Norme finanziarie in materia di demanio marittimo*" per cui si prevede che: "*L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale*", si ritiene opportuno, e solo nello spirito di una leale collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, precisare in relazione alle modalità applicative della normativa in oggetto che:

l'art. 12 della finanziaria 2012 è applicabile solo a partire dall'anno d'imposta 2013 in quanto, in mancanza di esplicite indicazioni normative, la stessa disposizione non indica l'anno di riferimento e si devono dunque ritenere applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 27 luglio, n. 212 : "**Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**", per cui si stabilisce che "*.....Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.*"

Pertanto, considerato che la Legge Finanziaria Regionale 2012 è stata pubblicata sul BURC n. 6 del 28 Gennaio 2012, gli effetti sull'imposta saranno applicabili solo per i canoni demaniali a marittimi a partire dall'anno 2013.

Sicuro di un VS sollecito quanto positivo riscontro, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Vice Presidente Assobalneari Campania  
dott. Emiliano ESPOSITO  
F.to

Il Presidente Assobalneari Campania  
arch. Antonio CECORO  
F.to

In allegato alla presente si trasmette:

1. Stralcio Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 art. 12 (Legge Finanziaria);
2. Stralcio dell'articolo 3 della Legge 27 luglio, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

## LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2012

### “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

La seguente legge:

##### Capo I

Disposizioni in materia di contabilità, bilancio, tributi, demanio e patrimonio

##### Art. 1

(Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali)

1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti

2. La Commissione, con cadenza semestrale, fermo restando le competenze attribuite in materia ai predetti organismi dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, provvede alla ricognizione delle disposizioni normative, dei dati rilevanti e delle informazioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali, nonché in materia fiscale e contributiva, finalizzata a incentivare e potenziare l'integrazione dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e contributiva, e nell'emersione delle basi imponibili.

3. La Commissione, composta in forma paritetica da tre rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti designati rispettivamente dalle Province e dai Comuni in ambito regionale, e da un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, può promuovere la stipula di apposite convenzioni tra gli organismi interessati per il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione dei tributi dovuti agli enti territoriali, in materia fiscale e contributiva, anche mediante l'integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dei predetti organismi, anche in via telematica.

4. La Commissione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei diversi livelli istituzionali, può proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalità tecniche e operative nell'attività di accertamento, prevedendo ulteriori forme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale, da escludere dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e gli adempimenti organizzativi connessi all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 12

#### (Norme finanziarie in materia di demanio marittimo)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dai seguenti:

**“1. L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale.**

2. Il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa in materia di concessioni sul demanio marittimo è assegnato ai comuni territorialmente competenti.”.

2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione,

l'occupante abusivo è tenuto al pagamento di un indennizzo pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo è pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare è pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicata dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n.494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Gli importi incassati della Regione Campania, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 della legge regionale 1/1972, nonché quelli incassati dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Campania, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati), confluiscono nell'UPB 1.57.99, destinata ai porti regionali. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le concessioni a titolo gratuito sul demanio marittimo si considerano scadute.

#### Art. 13

(Modifiche alla legislazione in materia di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile)

1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nel Piano delle alienazioni allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:

“2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del 10 per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento.”.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle alienazioni, allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

- a) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 38/1993;
- b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne hanno possesso in modo pacifico e pubblico.”;

**Art. 97**

[1] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[2] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

[3] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**Art. 2***Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie*

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

**Art. 3***Efficacia temporale delle norme tributarie*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. **Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.**

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

**Art. 4***Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria*

1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

**Art. 5***Informazione del contribuente*

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

**Art. 6***Conoscenza degli atti e semplificazione*

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tale fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,